

REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ED ATTIVITA' E SERVIZI PER LO SPORT

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta la disciplina relativa:
 - a) alla classificazione degli impianti sportivi comunali e delle attività sportive;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti sportivi;
 - c) ai criteri di determinazione delle tariffe dovute per l'uso degli impianti sportivi; all'uso degli impianti sportivi;
 - d) alla concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi
 - e) alla concessione in uso temporaneo a terzi di spazi in edifici scolastici adibiti ad uso sportivo in orario extrascolastico per periodi non eccedenti l'anno scolastico.
2. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa dei cittadini.
3. Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le società ed associazioni sportive, le Federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e tutte le associazioni che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport, ovvero altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale in ambito sportivo e del tempo libero.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze delle attività istituzionali delle scuole, comprese quelle extracurricolari, e compatibilmente con i servizi post-scolastici eventualmente attivati dal Comune per gli alunni e le loro famiglie nella medesima sede scolastica, possono essere messi a disposizione delle società ed associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per **“impianto sportivo”** il luogo attrezzato per la pratica di una o più attività sportive;
 - b) per **“attività sportiva”** la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
 - c) per **“concessione in gestione”** il provvedimento con il quale il Comune concede ad un terzo la gestione di un impianto sportivo;
 - d) per **“concessione in uso temporaneo”** il provvedimento con il quale il Comune, o il concessionario dell'impianto, autorizza l'utilizzazione totale o parziale di un impianto sportivo per lo svolgimento di attività sportiva od altre attività compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto, per un periodo di tempo limitato (una o più fasce orarie nell'ambito dell'orario giornaliero di apertura, uno o più giorni nell'ambito della settimana, per un durata temporale complessiva compresa tra il minimo di 1 giornata ed il massimo di 1 anno di attività sportiva);
 - e) per **“concessione di costruzione e gestione”** il contratto disciplinato dall'art.

143 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

e) per “**contributo**” l’importo che il Comune può corrispondere, ove previsto dalla relativa convenzione, al concessionario della gestione degli impianti privi di rilevanza economica;

f) per “**canone**” l’importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti;

g) per “**tariffe**” le somme preventivamente approvate dal Comune che l’utente dell’impianto deve al gestore dell’impianto stesso per il suo utilizzo.

Art. 3

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in relazione alla rilevanza in ambito sportivo ed al bacino di utenza in:

- impianti di interesse cittadino;
- impianti di quartiere.

2. In relazione alla rilevanza economica della gestione si distinguono in:

- impianti a rilevanza economica;
- impianti privi di rilevanza economica.

3. Sono classificati impianti sportivi di interesse cittadino quegli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali, dell’ampiezza dell’utenza servita, delle destinazioni d’uso prevalenti e della loro conformità alle disposizioni regolamentari del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive relative alle discipline sportive che in essi si praticano per lo svolgimento di gare, anche di livello nazionale o internazionale;

4. Sono classificati impianti sportivi di quartiere quegli impianti, non classificati come impianti di interesse cittadino, che, per ubicazione e bacino d’utenza di riferimento abbiano rilevanza a livello di quartiere o comunque a livello infracittadino.

5. Le palestre ubicate negli edifici scolastici ovvero in edifici annessi o adiacenti agli stessi sono a servizio delle attività propriamente scolastiche e assimilate. Al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi di cui sopra, le palestre scolastiche sono considerate impianti sportivi di quartiere.

6. Sono classificati impianti sportivi a rilevanza economica quelli che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali e alla rilevanza economica dei servizi che in essi possono esercitarsi, consentono una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi impiegati senza alcun sostegno finanziario pubblico. Sono considerati servizi a rilevanza economica quelli esercitati in settori economicamente competitivi con effettiva potenzialità di reddito.

7. Sono classificati impianti sportivi privi di rilevanza economica quelli che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione inidonea a generare introiti sufficienti a coprire i costi complessivi di gestione, con conseguente necessità del sostegno finanziario del Comune o di altri enti pubblici.

8. La suddivisione degli impianti sportivi fra le varie tipologie previste dal presente articolo non assume rilievo ai fini fiscali ma rileva esclusivamente sotto il profilo politico amministrativo, per quanto concerne la determinazione delle modalità di gestione e della relativa politica tariffaria.

Art. 4
Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono utilizzati principalmente e prevalentemente per la pratica di attività sportive di interesse pubblico riconducibili alle seguenti tipologie:

- attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da enti, organismi e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
- attività sportiva a carattere amatoriale o non agonistico;
- attività di avviamento allo sport destinata a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 15 anni o agli alunni delle scuole in accordo con le istituzioni scolastiche e con i programmi di attività approvati dalle stesse;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzata ai disabili;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzata agli anziani;
- attività socio-ricreativa mirata a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Art. 5
Ripartizione delle competenze in ambito comunale

1. Le competenze in materia di disciplina degli impianti sportivi sono disciplinate dalla legge. A livello ricognitivo è delineata la seguente ripartizione:

- × Il Consiglio Comunale ha competenza regolamentare, di programmazione e di indirizzo per lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi comunali;
- × La Giunta Comunale:
 - a) classifica gli impianti sportivi nella disponibilità del comune;
 - b) approva le tariffe per l'uso degli impianti;
 - c) approva gli schemi delle convenzioni tipo per la concessione in gestione degli impianti sportivi;
 - d) approva eventuali regolamenti d'uso specifici per singoli impianti;
 - e) approva il calendario annuale di funzionamento e gli orari di apertura al pubblico degli impianti sportivi;
 - f) approva il prospetto riepilogativo delle assegnazioni alle associazioni sportive di impianti e spazi scolastici per utilizzo in orario extrascolastico;

I Dirigenti:

- a) rilasciano le concessioni per la gestione degli impianti sportivi da parte di soggetti terzi e sottoscrivono gli eventuali atti convenzionali aggiuntivi;
- b) predispongono la proposta alla giunta comunale per la determinazione delle tariffe d'uso degli impianti;
- c) esercitano funzioni di vigilanza e di controllo delle attività di conduzione e gestione degli impianti sportivi da parte dei rispettivi concessionari;
- d) rilasciano le concessioni in uso temporaneo degli eventuali impianti sportivi non affidati in concessione e degli spazi in ambito scolastico effettuando il relativo controllo sull'uso dei beni concessi impianti da parte degli utenti;

Art. 6

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. La Giunta Comunale stabilisce le tariffe d'uso degli impianti sportivi ed in particolare:
 - a) le diverse tipologie e formule tariffarie previste per ciascun impianto in rapporto allo spazio utilizzato, alla durata temporale dell'utilizzo (esempio: tariffe orarie, giornaliere, ecc.), al tipo di attività da svolgere (esempio: allenamenti, gare, ecc.) e ad eventuali altri criteri correlati alla specificità dell'impianto e/o della disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
 - b) gli importi delle tariffe o le modalità di calcolo in caso di importi non predeterminabili in misura fissa;
 - c) i termini e le modalità di pagamento;
 - d) le eventuali riduzioni ed esenzioni;
2. Stabilisce, inoltre, i presupposti ed i criteri per l'eventuale richiesta di depositi cauzionali;
3. I principali criteri cui la Giunta deve attenersi nello stabilire le tariffe d'uso sono i seguenti:
 - a) commisurazione delle tariffe ai costi di gestione relativi a ciascun impianto;
 - b) valutazione del grado di rilevanza della funzione sociale esercitata dall'impianto nel territorio;
 - c) considerazione della tipologia delle discipline sportive praticabili nell'impianto;
 - d) grado di fruibilità sportiva della struttura;
 - e) periodo temporale interessato all'uso con possibile differenziazione fra uso in giorni feriali o festivi, uso diurno o notturno ecc.;
 - f) esigenze da valutare discrezionalmente di promozione dello sport nei confronti delle scuole dell'infanzia statali, delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, oltre che di determinate categorie di utenti (disabili, bambini, giovani, istituzioni scolastiche, anziani, ecc.).
3. Le tariffe devono essere aggiornate annualmente in modo da recepire almeno le variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
4. Tra le tipologie tariffarie previste per gli utenti individuali potranno essere previste forme di abbonamento a tariffa agevolata per l'uso continuativo dell'impianto.
5. La giunta comunale può deliberare la concessione gratuita degli impianti in casi eccezionali connessi allo svolgimento di manifestazioni od eventi di particolare interesse pubblico.
6. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.
7. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è corrisposta al concessionario della gestione.
8. Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti individuali, di regola, è effettuato anticipatamente.

Art. 7

Tipologie di modelli gestionali degli impianti sportivi

1. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino è esercitata, di regola, in forma indiretta utilizzando le seguenti tipologie di modelli gestionali:

- concessione in uso e in gestione;
- concessione in gestione;
- concessione di costruzione e gestione in conformità alla normativa che disciplina specificamente tale istituto.

La gestione diretta degli impianti è prevista in via residuale sia mediante l'utilizzazione di personale dipendente dal Comune, sia mediante affidamento in appalto delle diverse tipologie di servizi di conduzione tecnico-sportiva degli impianti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti di servizi.

2. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino privi di rilevanza economica è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali mediante concessioni in uso e in gestione, sulla base di apposite convenzioni di disciplina del rapporto.

3. La gestione degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica può essere affidata:

a) mediante concessione in uso e in gestione ovvero concessione in sola gestione con l'osservanza delle procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;

b) mediante concessione in uso e in gestione attraverso la procedura dell'affidamento diretto di servizi regolato da convenzione in conformità all'art. 42, 2° comma, lettera e) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 purché si tratti di casi eccezionali nei quali sussistono speciali motivazioni che giustificano il ricorso a tale procedura;

Art. 8

Regole inerenti alla concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi

1. La concessione in gestione e in uso degli impianti sportivi viene attribuita mediante provvedimento dirigenziale al soggetto risultato vincitore della relativa procedura di selezione ad evidenza pubblica.

2. La partecipazione alla selezione di cui al precedente comma è aperta a tutte le società ed associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere, ovvero, ove trattasi di complesso polisportivo, nell'impianto principale del complesso e deve pertanto avere interesse ad utilizzare l'impianto per le proprie attività sportive;

b) deve operare nel territorio comunale;

c) deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della

pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;

d) deve essere dotata di uno statuto o atto costitutivo conforme alle previsioni di cui al comma 4;

e) deve avere dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto;

f) non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;

3. Qualora la procedura di selezione sia stata esperita senza risultato per assenza di associazioni sportive interessate all'uso dell'impianto e debba pertanto essere ripetuta allargando l'ambito dei potenziali concorrenti, tale ambito dovrà essere esteso alle Federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche prive dei requisiti di cui al precedente comma lettere a) e b). In caso di ulteriore esito negativo del procedimento sarà possibile affidare la gestione a trattativa privata anche a soggetti non in possesso dei suddetti requisiti qualora ricorrano profili di convenienza per l'amministrazione nel rispetto dell'interesse pubblico alla tutela dell'attività sportiva.

4. Lo statuto o l'atto costitutivo della società od associazione sportiva dilettantistica candidata alla gestione di un impianto dovrà contenere le seguenti previsioni:

a) assenza di scopi di lucro;

b) democraticità e elettività della struttura organizzativa;

c) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;

d) obblighi e diritti degli aderenti;

e) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario;

f) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario.

5. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione le Società od Associazioni:

a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;

b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo dell'etica sportiva;

c) che si siano rese responsabili, nel corso dell'esecuzione di servizi di gestione di

impianti sportivi comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di natura tributaria.

6. La procedura di selezione è avviata con l'approvazione da parte del competente Dirigente di un avviso pubblico di selezione previa adozione, da parte della Giunta, di un atto di indirizzo in cui siano esplicitati i criteri da osservare ai fini della salvaguardia della funzione sociale e sportiva dell'impianto e nel rispetto delle esigenze del territorio in cui è ubicato. L'avviso è pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito Internet del Comune.

7. Per le regole relative allo svolgimento delle procedure di selezione si dovrà far riferimento alla normativa vigente in materia di concessioni e di appalti di servizi in quanto compatibile, ed agli eventuali atti di indirizzo approvati dalla giunta comunale, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale, di rendere previamente noto agli interessati il quadro economico dei costi e dei proventi risultante dal consuntivo della gestione dell'impianto interessato relativo almeno al biennio immediatamente precedente l'anno di indizione della selezione, se disponibili. Dovrà essere altresì reso noto, oltre alle tariffe previste per la concessione in uso dell'impianto a terzi, il contributo massimo che l'amministrazione si dichiara disponibile a corrispondere per la gestione di ciascun impianto sulla base del quale i concorrenti potranno offrire un ribasso ed il canone d'uso soggetto a rialzo.

8. La selezione della migliore offerta si effettua sulla base di una valutazione relativa ai seguenti criteri il cui peso sarà discrezionalmente graduato di volta in volta al momento dell'avvio del procedimento di selezione:

- condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione;
- qualità del progetto di gestione dell'impianto.

Il primo criterio si basa su una combinazione di punteggi relativi al ribasso offerto per il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione per l'espletamento dei servizi di gestione e al rialzo offerto per i canoni che l'Amministrazione ritenga di chiedere per l'uso degli impianti.

9. La qualità del progetto di gestione dell'impianto è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) congruità e coerenza fra l'economicità della gestione risultante dall'offerta economica e i risultati dell'analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione dell'impianto;
- b) qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da assicurare nell'impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, pulizia, manutenzione ordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze durante l'uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc.);

c) quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a servizio della gestione dell'impianto;

d) qualificazione tecnica e sportiva del personale che si intende utilizzare nell'organizzazione dei servizi di gestione dell'impianto;

e) ulteriori criteri determinati dalla Giunta.

10. Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell'impianto sportivo garantendo:

a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;

b) la custodia, il presidio degli impianti tecnologici e il controllo degli accessi e delle presenze;

c) gli allestimenti estemporanei e la rimozione degli stessi;

d) la pulizia delle aree sportive e di tutti i locali e servizi dell'impianto;

e) il regolare pagamento delle bollette relative a tutte le utenze;

f) la manutenzione ordinaria dell'impianto in tutte le sue parti (salvo quelle che risultino espressamente escluse dal capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto), comprese le attrezzature sportive in dotazione allo stesso e i presidi previsti dal piano di sicurezza ed emergenza;

g) l'utilizzo pieno e regolare dell'impianto da parte dei concessionari in uso temporaneo e da parte del pubblico individuale, quest'ultimo solo nei casi in cui sia previsto;

h) ogni altro servizio od ogni altra attività espressamente previsti nel capitolato di disciplina dei servizi di gestione dell'impianto.

11. Al titolare della concessione in uso e in gestione dell'impianto spetta:

a) il rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo dell'impianto e la gestione delle attività di riscossione delle relative tariffe;

b) l'uso sportivo dell'impianto per lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito esclusivo dei periodi e degli orari indicati in un apposito accordo annuale definito e sottoscritto alla vigilia di ciascun anno di attività sportiva, prima di procedere agli atti di concessione d'uso temporaneo dell'impianto a favore delle altre società sportive interessate;

c) la gestione delle attività di utilizzazione degli spazi sportivi a terzi;

d) la gestione degli spazi e dei servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e, di norma, i relativi introiti;

e) la gestione delle attività di ristoro, distribuzione automatica di alimenti,

bevande e articoli sportivi ed altre eventuali attività commerciali collegate alla pratica sportiva esercitabili nell'impianto;

f) un corrispettivo per la gestione complessiva dell'impianto come risulterà determinato in esito alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi;

g) l'utilizzo in comodato dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

12. L'atto di disciplina del rapporto concessorio dovrà in ogni caso prevedere:

a) il contributo annuo che l'Amministrazione dovrà corrispondere al concessionario per la gestione dell'impianto netto dell'eventuale ribasso offerto;

b) l'eventuale riserva d'uso a favore delle istituzioni scolastiche ove si tratti di impianto annesso a sede scolastica o dedicato a prevalente uso scolastico;

c) l'obbligo di permettere l'utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti titolari di concessioni in uso temporaneo nel rispetto degli orari e delle disposizioni previste dalle concessioni e dal presente Regolamento;

d) la riserva dell'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività individuate dal Comune nel rispetto della misura minima che venga stabilita dalla Giunta con atto di indirizzo;

e) le clausole volte a garantire la prestazione di polizze assicurative di valore adeguato;

f) l'ulteriore complesso di regole, vincoli, limitazioni, possibilità e particolari modalità di uso o gestione stabilite con apposito atto deliberativo della giunta comunale per il singolo impianto o per impianti dello stesso genere.

13. La concessione, di regola, ha durata quinquennale. E' possibile prevedere nella convenzione che disciplina il rapporto concessorio un rinnovo per un periodo massimo di ulteriori cinque anni, su richiesta del concessionario e previa valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione in ordine alla corrispondenza dello stesso al pubblico interesse. Tali limiti di durata non valgono nei casi in cui il rapporto concessorio preveda l'attuazione da parte del concessionario di progetti di investimento. In tale caso si applicano le norme del successivo art.10.

14. Il concessionario è tenuto a presentare, di regola entro il mese di febbraio di ogni anno, il rendiconto della gestione con riferimento all'esercizio della gestione relativo all'anno solare precedente. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, sui risultati ottenuti con descrizione delle eventuali criticità registrate, nonché dal prospetto analitico degli interventi di manutenzione eseguiti.

Art.9

Regole inerenti alla concessione in gestione degli impianti sportivi

di interesse cittadino a rilevanza economica

1. La concessione in gestione ovvero anche in gestione e in uso degli impianti sportivi di interesse cittadino a rilevanza economica si effettua attraverso una procedura a evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici .
2. In tutti i casi la valutazione delle offerte dovrà essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, combinando i due subcriteri delle condizioni economiche più convenienti per l'Amministrazione e della qualità complessiva del progetto di gestione e di sviluppo dell'impianto.
3. Si applicano in quanto compatibili o non espressamente derogate le norme dell'articolo precedente.

Art.10

Norme comuni a tutte le concessioni in gestione

1. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto affidato in concessione, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività di gestione che possono essere gestiti in modo relativamente autonomo (pubblicità, bar-ristoro, ecc.) ovvero specifici servizi previsti in quell'impianto e preventivamente disciplinati dal capitolato/contratto di concessione.
2. Le convenzioni che disciplinano le concessioni in gestione possono essere corredate, ove ciò sia previsto dagli atti della procedura di selezione o di gara, da un progetto pluriennale di massima concernenti manutenzioni straordinarie ed investimenti tesi a migliorare l'impianto, da realizzarsi direttamente dal concessionario con oneri a suo carico. In tale caso la durata della convenzione prevista dal bando non potrà essere inferiore a quella prevista per la realizzazione del progetto o per l'ammortamento della spesa approvata. Qualora il bando non preveda espressamente tali possibilità di investimento, il concessionario potrà comunque effettuare gli investimenti che riterrà opportuno effettuare ferma restando la durata massima di cui all'art.8. Tali investimenti, che dovranno essere preventivamente assentiti da parte del competente servizio dell'amministrazione, non potranno in alcun caso dare diritto al concessionario ad alcun indennizzo alla naturale scadenza della concessione, fatto salvo il caso di recesso anticipato del comune per pubblico interesse.
3. Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, potrà, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse alla scadenza della concessione e rimarranno di proprietà del concessionario, fatte salve diverse pattuizioni.
4. Oltre che per lo spirare del termine finale e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione potrà risolversi anticipatamente a seguito di:

- recesso unilaterale;

- revoca della concessione per inadempimento.

5. La revoca per grave inadempimento contrattuale è prevista nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione del rendiconto di gestione;
- b) accertato occultamento di avanzi di gestione;
- c) esercizio di attività, non autorizzate dal Comune, che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- d) violazione del divieto di cessione della concessione;
- e) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
- f) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- g) ingiustificata interruzione del servizio e/o chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo al di fuori del calendario stabilito;
- h) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- i) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- l) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione;
- m) violazione dell'obbligo di applicare le tariffe stabilite da parte del comune;
- n) altri gravi inadempimenti tra cui quelli che possano essere espressamente previsti dal disciplinare della concessione.

6. In tutti i casi in cui siano assentiti da parte del comune investimenti da effettuarsi da parte del concessionario sugli immobili o per attrezzature da impiegare negli impianti sportivi, con espresso obbligo per il concessionario di cessione dei diritti sugli stessi al termine del rapporto concessorio, dovrà essere indicato espressamente in atti convenzionali il tasso di ammortamento di tali investimenti. Nei casi disciplinati al comma 2, riguardante investimenti effettuati spontaneamente dal concessionario previo semplice assenso del comune, l'ammortamento dell'investimento rileverà solo al fine della liquidazione dell'eventuale indennizzo previsto per il caso di recesso anticipato dell'amministrazione per pubblica utilità. Salvo che non sia previsto diversamente nelle convenzioni, l'indennizzo, che è commisurato al costo storico al netto dell'avvenuto ammortamento degli investimenti, nei casi in cui non sia escluso dal presente regolamento o dalle convenzioni è calcolato applicando i tassi di

ammortamento di cui decreto del Ministero delle Finanze 31.12.88 per i “[Servizi igienici alla persona e domestici](#)”.

7. Nessun indennizzo potrà essere riconosciuto per investimenti effettuati dal concessionario non previamente assentiti da parte del comune. In tali casi l'amministrazione potrà discrezionalmente decidere di ritenere i beni non facilmente rimovibili o ordinare al concessionario la loro rimozione a spese di quest'ultimo ed eseguire coattivamente detta rimozione in danno in caso di inadempimento di formale intimazione in tale senso.

8. In tutti i casi in cui l'amministrazione si obblighi a contribuire alla realizzazione di investimenti da parte del concessionario, o che comunque riconosca oneri di ammortamento a suo carico, gli investimenti da effettuarsi da parte del concessionario dovranno seguire le norme di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti.

9. Sono esclusi dall'osservanza del comma precedente i casi di investimenti spontanei, anche se assentiti.

10. Il pagamento del contributo a sostegno delle spese di gestione che l'Amministrazione si obblighi a corrispondere viene effettuato, di norma, dietro presentazione delle quietanze di pagamento delle utenze e degli altri oneri di gestione pattuiti.

Art. 11

Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Il personale dell'Amministrazione comunale incaricato di svolgere attività di sorveglianza sul corretto uso degli impianti e di accertamento di eventuali violazioni può accedere a tutti gli impianti sportivi comunali e alle aree ed ai locali di pertinenza degli stessi rendendo noti al responsabile dell'attività o al concessionario (ove presente) generalità, ufficio di appartenenza e ruolo ricoperto.

2. Ai fini dell'esercizio di funzioni di vigilanza, oltre al personale comunale di cui al precedente comma ed agli agenti di Polizia Municipale, può accedere ai locali degli impianti sportivi solo il personale preposto dal gestore dell'impianto a tali funzioni.

3. Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare sull'osservanza, da parte degli utenti, delle norme del presente regolamento e dell'eventuale specifico regolamento d'uso dell'impianto oggetto della concessione.

4. Esso, al fine di garantire l'integrità, la buona conservazione e la funzionalità dell'impianto, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dello stesso e delle attrezzature in dotazione.

5. A tale riguardo al concessionario sono attribuite le stesse facoltà attribuite al personale comunale addetto al controllo degli impianti .

4. La responsabilità per danni arrecati all'impianto ovvero a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza dell'uso dell'impianto, ricade sul soggetto titolare della concessione in uso temporaneo dello stesso, fermo restando che tale responsabilità si estende al concessionario della gestione ove si accerti che l'evento dannoso si sia verificato anche a causa del mancato esercizio delle prescritte funzioni di vigilanza.

Art. 12
Rilascio degli atti di concessione in uso temporaneo
da parte dei gestori degli impianti

1. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante concessione in gestione, il provvedimento di concessione in uso temporaneo di cui al presente titolo sarà emesso dal gestore in luogo del Comune. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati dalla giunta comunale.
2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

Art. 13
Criteri per la concessione in uso temporaneo a terzi degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere usati da tutti i cittadini e da tutte le società ed associazioni sportive che svolgono la loro attività, in tutto o in parte, nel territorio comunale.
2. Ad eccezione degli impianti natatori e degli impianti nei quali l'accesso è consentito, per regolamento, anche agli utenti individuali, di regola, l'uso degli impianti è riservato alle società ed associazioni sportive, o comunque a gruppi organizzati di utenti ed è concesso nel rispetto delle regole stabilite dal presente regolamento.
3. Le istanze di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo nel suo complesso, o di singoli suoi spazi idonei per un autonomo utilizzo, per lo svolgimento di attività sportive od extrasportive, sono assoggettate ad un esame preliminare concernente la loro ammissibilità sotto il profilo dell'adeguatezza dell'impianto rispetto alla natura ed alle caratteristiche delle attività suddette. L'esito positivo della verifica di cui sopra ne consente la concessione temporanea, salvo che l'uso dell'impianto non sia stato richiesto nello stesso periodo temporale o nella medesima fascia oraria da più richiedenti. In tal caso verrà preferito il richiedente che otterrà il miglior risultato nella valutazione comparativa effettuata mediante l'applicazione dei criteri generali di cui alla tabella XX. Ulteriori criteri riferiti specificamente a singoli impianti potranno essere discrezionalmente determinati con deliberazione della giunta comunale.
4. Qualora, nonostante l'applicazione dei criteri individuati nel precedente comma, permanesse una situazione di parità fra due o più richiedenti, saranno utilizzati, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di preferenza:
 - I) maggior numero di anni di presenza organizzata del soggetto richiedente nel territorio cittadino;
 - II) maggior numero di atleti tesserati;
 - III) maggiore intensità di utilizzo dell'impianto (calcolata moltiplicando il numero dei partecipanti all'attività risultanti dall'istanza per il numero complessivo di ore di utilizzo richieste nel periodo interessato).
5. In caso di ulteriore permanenza della situazione di parità la concessione sarà rilasciata in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
6. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano anche nei procedimenti relativi ad istanze di concessione d'uso temporaneo relative a singole manifestazioni sportive, culturali, ricreative o di altra natura, di una o più giornate, fermo

restando che alle partite o gare ufficiali di campionato federale è attribuita priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa, ad eccezione delle iniziative di straordinario interesse per la città, dichiarate tali a seguito di volontà manifestata dalla giunta comunale con apposito atto. In caso di concomitanza tra gli orari di svolgimento di due o più gare, sarà data priorità alla gara relativa ai campionati di categoria superiore.

7. Le convenzioni accessive alle concessioni di gestione determineranno, per gli impianti per i quali non sia previsto un uso esclusivo da parte del concessionario, i limiti entro i quali l'uso diretto da parte del concessionario dovrà armonizzarsi con l'uso temporaneo degli impianti da parte di altri soggetti.

8. Le concessioni d'uso temporaneo degli impianti sportivi, con particolare riferimento ai campi di calcio in erba naturale, sono rilasciate tenendo conto dei limiti massimi di utilizzo previsti ai fini della salvaguardia del terreno di gioco e delle indicazioni tecniche preventivamente fornite dal soggetto responsabile della gestione.

Art.14

Regole peculiari per la concessione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico.

Gli impianti scolastici possono essere concessi in orario extrascolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche, solo previo nulla – osta dei dirigenti scolastici competenti e sulla base di apposito avviso pubblico emanato dal Comune entro il 15 agosto di ogni anno.

Sulla base delle domande pervenute entro il termine del 15 settembre, l'Ufficio competente procederà alla selezione delle richieste ed alla elaborazione di un prospetto riassuntivo delle concessioni, tenendo conto della disponibilità di ore per l'utilizzo extrascolastico comunicata dai dirigenti scolastici competenti.

Qualora pervengano richieste da parte di più soggetti con riferimento al medesimo impianto e per i medesimi orari, l'assegnazione avverrà tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri di selezione:

- a) Associazioni o Enti affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva;
- b) Associazioni o Enti che hanno già svolto negli anni passati una corretta gestione dell'impianto assegnato, e in assenza di contestazioni di addebiti e richiami da parte delle autorità scolastiche o dell'Amministrazione Comunale;
- c) Presenza di un maggior numero di soggetti tesserati.

L'accesso agli impianti sarà consentito solo dietro presentazione di copia della ricevuta di pagamento anticipato del canone. In caso di concessione per un periodo inferiore a tre mesi deve essere esibita la ricevuta di pagamento dell'intero canone.

E' fatto obbligo ai concessionari di provvedere alla pulizia dei locali al termine delle attività al fine di rendere gli stessi perfettamente fruibili per l'uso scolastico.

Art. 15 uso degli impianti

1. L'uso degli impianti sportivi (intesi come locali, servizi ed attrezzature in dotazione agli stessi) avviene a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei relativi accompagnatori in caso di minori, con esclusione di ogni responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale o del gestore, salvo quella derivante da vizi imputabili alla struttura dell'impianto ed alle attrezzature in dotazione allo stesso che risultino essere di proprietà e/o nella disponibilità gestionale di questi ultimi.

2. L'Amministrazione, ovvero il gestore dell'impianto, in caso di impianti gestiti da terzi mediante concessione, non è responsabile degli indumenti, oggetti e valori lasciati negli impianti sportivi, anche se custoditi negli appositi armadietti, né è responsabile delle attrezzature e dei beni temporaneamente depositati nei locali dell'impianto dai fruitori dello stesso, siano essi persone fisiche o società sportive, salvo che non risulti preventivamente stipulato tra le parti interessate un apposito contratto di deposito.

3. Il calendario annuale di funzionamento degli impianti sportivi è approvato dalla giunta comunale. Il calendario di funzionamento evidenzia il periodo, nell'ambito dell'anno di attività sportiva, durante il quale l'impianto è in funzione ed i giorni singoli e/o i periodi nei quali rimane chiuso. L'orario massimo di funzionamento dell'impianto è compreso, di regola, fra le ore 7,30 e le ore 0,30. In determinati impianti sportivi l'orario di apertura al pubblico è ulteriormente distinto in orario riservato al pubblico individuale ed orario riservato alle società sportive (ed altri soggetti titolari di concessione in uso temporaneo).

4. L'ingresso all'area sportiva degli impianti ai fini dell'uso sportivo della stessa è consentito esclusivamente:

a) con riferimento al pubblico individuale: ai cittadini aventi titolo valido per la fruizione sportiva dell'impianto;

b) con riferimento ai soggetti titolari di concessione in uso temporaneo o di concessione in gestione e in uso: alle persone (singoli o gruppi) autorizzate dal concessionario;

5. Ogni utente ha il dovere di segnalare al gestore eventuali carenze o criticità che potrebbero costituire una fonte di pericoli o di danni per le persone o le cose. Ogni utente ha altresì il diritto di comunicare all'Amministrazione rilievi, osservazioni e suggerimenti che possano contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale ed organizzativo degli impianti sportivi e della qualità dei servizi resi.

6. I frequentatori degli impianti sportivi sono obbligati ad osservare la massima diligenza nell'uso dei locali e delle rispettive dotazioni, in modo che sia mantenuta l'ottimale fruibilità dell'impianto. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, ai suoi apparati tecnici e tecnologici ed alle sue attrezzature è obbligato al relativo risarcimento.

7. Per i minori, singolarmente o in gruppo, l'accesso agli impianti sportivi nelle fasce orarie riservate alle società sportive, alle scuole e, in generale, ai soggetti che hanno ottenuto la concessione in uso temporaneo dell'impianto, è subordinato alla presenza di un accompagnatore maggiorenne.

Art. 16

Divieti validi per tutti gli impianti sportivi

1. I fruitori degli impianti sportivi comunali devono osservare i seguenti divieti:

- a) divieto di accesso all'area esterna di pertinenza di ogni impianto sportivo con veicoli di qualsiasi tipo, nonché divieto di sosta e di parcheggio dei medesimi in tale area salvo che l'accesso alla stessa, la sosta ed il parcheggio siano consentiti e regolamentati;
- b) divieto di accesso ai locali scolastici adiacenti alle palestre scolastiche, con esclusione delle aree di connessione;
- c) divieto di introduzione e/o utilizzazione nell'impianto sportivo, senza preventiva autorizzazione scritta del Comune o del gestore, di apparecchiature, attrezzature e materiali di qualunque genere;
- d) divieto di introduzione di animali nell'impianto sportivo, salvo il caso di manifestazioni od attività autorizzate che prevedano l'utilizzazione di animali;
- e) divieto di uso improprio degli spazi per l'attività sportiva e dei locali di servizio dell'impianto sportivo, quando da tale uso derivino conseguenze che possano arrecare nocumento all'integrità del patrimonio comunale, alla funzionalità dell'impianto o al regolare svolgimento delle attività e dei servizi;
- f) divieto di compiere atti o tenere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità degli utenti e per la sicurezza dell'impianto e delle attività che in esso si svolgono;
- g) divieto di utilizzazione dell'impianto sportivo, in qualunque sua parte, per scopi pubblicitari senza la preventiva osservanza delle disposizioni che regolano specificamente la gestione dei servizi pubblicitari in ciascun impianto;

4. I fruitori degli impianti sportivi sono altresì tenuti ad osservare gli eventuali ulteriori divieti riferiti a singoli impianti o a gruppi omogenei di impianti, previsti dai relativi regolamenti d'uso approvati dalla giunta comunale.

4. I divieti elencati nei precedenti commi ed i regolamenti d'uso dei singoli impianti sono contenuti in appositi avvisi esposti al pubblico nell'area di ingresso degli impianti e in tutte le aree interessate da specifici divieti.

5. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo e degli ulteriori specifici divieti disposti per i singoli impianti con appositi regolamenti o ordinanze, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di €25,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689. All'applicazione delle sanzioni provvedono i competenti organi di Polizia Municipale.

Art. 17

Istanze escluse dal procedimento di concessione e sanzioni nei confronti del concessionario d'uso

1. Le istanze presentate da Società o soggetti che si siano resi responsabili di gravi e reiterati inadempimenti degli obblighi assunti all'atto della concessione, ovvero abbiano reso inservibile l'impianto, anche solo in parte, ovvero lo abbiano comunque deteriorato senza aver provveduto all'integrale risarcimento del danno, o che comunque risultino ancora debitori nei confronti dell'Amministrazione comunale o dei titolari della concessione in gestione degli impianti per canoni relativi alle precedenti concessioni, sono dichiarate inammissibili. La dichiarazione effettuata da parte del concessionario in gestione è comunicata formalmente al competente ufficio comunale cui il soggetto escluso potrà rivolgersi in caso di reclamo.

2. Ove si accerti l'inadempimento o l'inosservanza degli obblighi nascenti

dall'atto di concessione in uso temporaneo di un impianto sportivo, l'Amministrazione comunale o il concessionario della gestione potranno, in relazione alla gravità delle violazioni, adottare le seguenti misure:

a) revoca della concessione in caso di grave e/o reiterata inosservanza o inadempimento di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto, ivi compresa il mancato o ritardato pagamento del canone;

b) azione risarcitoria per i danni arrecati all'impianto in conseguenza dell'inadempimento;

3. In caso di revoca della concessione per uno dei motivi di cui al punto a) è esclusa qualunque possibilità per il concessionario di chiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

4. L'Amministrazione o il concessionario della gestione dell'impianto contesteranno in forma scritta le violazioni imputate al concessionario d'uso dando a quest'ultimo un termine per controdedurre non inferiore a 24 ore.

5. Il concessionario della gestione dovrà informare l'Amministrazione comunale dell'esito delle predette controversie.

Art.18 Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento, in considerazione del fatto che le convenzioni per la gestione degli impianti stipulate a seguito della determina del dirigente del servizio sport n. 940/2007 non sono ancora scadute, è prevista la facoltà discrezionale per il comune di rinnovare per ulteriori cinque anni dalla scadenza le concessioni in essere. Ciò sarà possibile a condizione che i concessionari lo richiedano entro il termine stabilito dalla giunta, dichiarandosi disponibili a stipulare nuovi atti convenzionali che rispettino le norme del vigente regolamento, lasciando le parti delle convenzioni non contrastanti con esso invariate, ovvero a condizioni migliorative.

Art.19 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono espressamente abrogate le seguenti fonti normative:

- Regolamento per la concessione in uso di impianti sportivi, attrezzature e locali scolastici comunali (C.C. n. 89 del 20.12. 1991)
- Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune (C.C. n.9 dell'8 marzo 2007)
- Disciplinare relativo alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune (G.C. n.101 dell' 8.5.2007).

E'altresì tacitamente abrogata ogni altra precedente disposizione in materia di concessione e gestione degli impianti sportivi.

ALLEGATO:

Criteri generali per la determinazione delle graduatorie dei soggetti richiedenti la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi comunali.

ALLEGATO

Criteri generali per la determinazione delle graduatorie dei soggetti richiedenti la concessione d'uso temporaneo di impianti sportivi comunali.

TIPOLOGIA: Impianti sportivi di interesse cittadino

Condizioni che determinano la priorità di concessione (*)

1. Natura dell'attività da svolgere nell'impianto

- a. Attività sportiva (professionistica o dilettantistica)
- b. Attività di primo avviamento allo sport
- c. Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di wellness e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative
- d. Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti
- e. Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria)

2. Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto

- a. Professionistica
- b. Dilettantistica

3. Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI

- a. Sì
- b. No

4. Tipologia di campionato a cui si partecipa

- a. Federale europeo
- b. Federale nazionale
- c. Organizzato da EPS
 - d. Non riconosciuto da alcun organismo sportivo
 - di.

5. Livello territoriale del campionato a cui si partecipa

- a Internazionale

- b. Nazionale
- c. Interregionale
- d. Regionale
- e. Provinciale / Subprovinciale
- f. Cittadino

6. Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)

- a. Esclusivamente sportiva
- b. Mista (sportiva e non sportiva)
- c. Non sportiva

7. Sede del richiedente

- a. Ubicata nel territorio comunale
- b. Ubicata nel territorio di comuni contermini
- c. Ubicata in territorio diverso da a) e b).

8. Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto

- a. Coincidente con l'anno di attività sportiva
- b. Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre
- c. Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre
- d. Inferiore ad un trimestre

9. Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile

- 1a Si
- b. No

10. Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività da svolgere nell'impianto e la naturale destinazione d'uso sportivo dello stesso

- a Sussistente
- b. Non sussistente

TIPOLOGIA: Impianti sportivi di quartiere

Condizioni che determinano la priorità di concessione (*)

1. Natura dell'attività da svolgere nell'impianto

- a. Attività sportiva (professionistica o dilettantistica)
- b. Attività di primo avviamento allo sport
- c. Attività motoria finalizzata al soddisfacimento di esigenze terapeutiche o di wellness e destinata ad anziani (convenzionalmente identificati con i soggetti dai 65 anni in su) o a soggetti che necessitano di cure riabilitative
- d. Attività motoria (anche a carattere ricreativo) destinata a tutti
- e. Attività statiche (non collegata ad alcuna disciplina sportiva e ad alcuna pratica motoria)

2. Tipologia dell'attività sportiva da svolgere nell'impianto

- a. Professionistica/Dilettantistica
- b. Tornei amatoriali

3. Affiliazione a Federazione o Ente riconosciuta/o dal CONI

- a. Si
- b. No

4. Tipologia di campionato a cui si partecipa

- a. Federale
- b. Organizzato da EPS
- c. Non riconosciuto da alcun organismo sportivo

5. Livello territoriale del campionato a cui si partecipa

- a. Nazionale
- b. Interregionale
- c. Regionale
- d. Provinciale / Subprovinciale
- f. Cittadino

6. Oggetto dell'attività del soggetto richiedente (secondo Statuto)

- a. Esclusivamente sportiva
- b. Mista (sportiva e non sportiva)
- c. Non sportiva

7. Durata complessiva del periodo di utilizzo dell'impianto

- a. Coincidente con l'anno di attività sportiva
- b. Inferiore all'anno di attività sportiva, ma non inferiore ad un semestre
- c. Inferiore ad un semestre, ma non inferiore ad un trimestre
- d. Inferiore ad un trimestre

8. Attività sportiva rivolta prevalentemente all'infanzia e/o al settore giovanile

- 1a Si
- b. No

9. Correlazione funzionale fra la disciplina sportiva oggetto dell'attività da svolgere nell'impianto e la naturale destinazione d'uso sportivo dello stesso

- a. Sussistente
- b. Non sussistente